



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 68 del 29/06/2021

ORIGINALE

Oggetto : PRESA D'ATTO PEF SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30**, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA		x
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	VACONDIO PAOLO (*)	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO	x	
5	BERSELLI BENEDETTA		x	18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA	x	
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BERSELLI ELISA	x	
9	PAGANI EGIDIO	x		22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA	x	
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO	x	
13	MERELLA GIAN-GIUSEPPE		x				

Totale Presenti n. 22

Totale Assenti n. 3

(*) Alle ore 21.07 durante la trattazione del punto n. 3) dell'O.d.G. è entrato in Aula il Cons. Vacondio. Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SANTUNIONE GIULIA, CORRADINI ANDREA, IACOI SAVERIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 e successive modifiche, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Comune di Formigine, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10 aprile 2014 il regolamento comunale per l'applicazione della TARI modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 61 del 23/07/2015, n. 35 del 28/04/2016 e n. 71 del 28/09/2017 e n. 6 del 28/01/2020;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, successivamente integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), come da relativo Allegato A avente ad oggetto "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle

semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Considerato che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha stabilito che : *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Formigine è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che:

- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in Legge n° 27 del 24 aprile 2020, ha disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

- che il Comune di Formigine si è avvalso di tale facoltà e con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28/07/2020 ha approvato per l'anno 2020, provvedendo a confermare espressamente le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019 con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019;

Preso atto che ATERSIR con la Delibera del Consiglio d'Ambito n. 28 del 07/06/2021, ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena comprendente il PEF del Comune di Formigine;

Che, ad oggi, l'atto avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione PEF 2021 dei Comuni della Provincia di Modena, gestione HERA S.p.A." è in corso di pubblicazione alla sezione <http://www.atersir.it/atti-documenti> del sito ufficiale di Atersir;

Esaminata la documentazione prodotta da Atersir relativamente al PEF 2021 del Comune di Formigine, che si allega quale parte integrante del presente atto, ed effettuate le analisi ed i confronti tra i dati in essa contenuti, si rileva che il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2021 relativo al Comune di Formigine è pari ad € 5.897.898,00 (valore Tmax "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita");

Ritenuto di determinare pari ad € 5.843.524,00 il montante tariffario per l'anno 2021, nel seguente modo:

MONTANTE TARI 2021	
PEF QUOTA GESTORE	4.808.011,00 €
PEF QUOTA COMUNE (INCLUSO IVA)	1.089.887,00 €
TOTALE	5.897.898,00 €
CONTRIBUTO MIUR	- 18.758,00 €
Contributo Regione alimentazione Fondo d'ambito	- 35.616,00 €
MONTANTE TARI 2021	5.843.524,00 €

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 25/06/2021 dalla Commissione Risorse Economiche in seduta congiunta con la Commissione Ambiente, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del Dirigente dell'Area 3 e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa qui interamente richiamate:

1) Di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena comprendente il PEF del Comune di Formigine, approvato con delibera dal Consiglio d’Ambito n. 28 del 07/06/2021, da Atersir, quale Ente competente in materia, e che tale atto è, ad oggi, in corso di pubblicazione alla sezione <http://www.atersir.it/atti-documenti> del sito ufficiale di Atersir;

2) Di considerare l’Allegato A), relativo al PEF 2021 del Comune di Formigine, così come predisposto da Atersir, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di prendere atto, inoltre che il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2021 relativo al Comune di Formigine è pari ad € 5.897.898,00 (valore Tmax “entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita”);

4) Di determinare pari ad € 5.843.524,00 il montante tariffario per l’anno 2021, nel seguente modo:

MONTANTE TARI 2021	
PEF QUOTA GESTORE	4.808.011,00 €
PEF QUOTA COMUNE (INCLUSO IVA)	1.089.887,00 €
TOTALE	5.897.898,00 €
CONTRIBUTO MIUR	- 18.758,00 €
Contributo Regione alimentazione Fondo d'ambito	- 35.616,00 €
MONTANTE TARI 2021	5.843.524,00 € >>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Santunione, Corradini e Iacoi, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 22
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 2 (Iacoi, Saccani – Movimento 5 Stelle)
Astenuiti: n. 7 (Righi Riva, Messori - Lista Civica per Cambiare; Romani, Bergamini, Gatti, Berselli Elisa, Reggianini – Lega Salvini Premier)

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 7, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Parenti Elisa

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
